



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza

AREA V - Pensioni e riscatti
U.O. 9: Pensione e Riscatti TFS personale
della Scuola e dell'Ufficio

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della provincia di Potenza

e, p.c. all'U.S.R. Basilicata
Ufficio I
drba@postacert.istruzione.it

all'INPS Potenza
Direzione Provinciale di Potenza
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. BUSCIOLANO"-POTENZA
Prot. 0001581 del 07/02/2025
VII (Entrata)

alle OO.SS. comparto istruzione
e ricerca

al Sito web Istituzionale

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale dal 1° settembre 2025. Nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico introdotte dall'art. 1, commi 161, 162, 163, 164 e 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Indicazioni Operative e integrazioni

Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte all'art. 1, commi 161,162,163,164 e 165 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), la Direzione Generale per il personale scolastico, con nota prot. 25316 del 31-01-2025, ha reso note le indicazioni operative riguardanti le tipologie di istanze di cessazione dal servizio del personale scolastico e ulteriori significative novità introdotte dalla nuova L.B. 2025.

A) Quota 103 e Opzione donna.

Ad integrazione della precedente circolare ministeriale AOODGPER n. 150796 del 25 settembre 2024, la nuova legge di Bilancio 2025 prevede per il 2025:



1. **il trattamento di “Pensione Anticipata Flessibile” c.d pensione “Quota 103”**, riservata al personale scolastico che abbia raggiunto, entro il 31 dicembre 2025:

- una età anagrafica di almeno 62 anni e
- una anzianità contributiva minima di 41 anni.

Con i suddetti requisiti maturati nel 2025, il trattamento pensionistico anticipato sarà determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e sarà liquidato in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto per il 2025 sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2025/2026), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione;

e apporta alcune modifiche alla cosiddetta:

2. **“Opzione Donna vincolata a condizioni soggettiva”**, prevista per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato:

- un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e
 - un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni
- e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- assistenza prevista dall' art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Caregiver);
 - condizione di ridotta capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Esclusivamente per le suddette tipologie di trattamento pensionistico anticipato è stata predisposta la riapertura delle funzioni sulla piattaforma **SIDI alla sezione POLIS - ISTANZE ON LINE** che permette la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio entro il termine del **28 febbraio 2025**.

Entro tale data sarà possibile presentare le seguenti istanze di cessazione dal servizio:

- Cessazioni On Line - personale docente, ed ATA – *Pensione anticipata flessibile- 2025*
- Cessazioni On Line - personale docente, ed ATA – *Opzione donna-2025*
- Cessazioni On Line – *Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile-2025*
- Cessazioni On Line – *Dirigenti Scolastici – Opzione donna-2025*

che avranno effetto dal 1° settembre 2025 qualora la verifica del diritto a pensione accertata dalla competente sede INPS di Potenza entro il 22 aprile 2025, abbia esito positivo. A tal riguardo si precisa che il personale scolastico interessato deve anche esprimere la volontà di interrompere o meno il rapporto d'impiego nel caso di verifica negativa del diritto a pensione accertato dall'Inps.

Per i dirigenti scolastici, rimane confermato il termine finale del 28 febbraio 2025, per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dalla precedente circolare n. 12596 dell'8/10/2024.

B) INDENNITA' A.P.E. SOCIALE



La legge di Bilancio 2025 ripropone, anche per l'anno 2025, le disposizioni per l'accesso all'indennità di APE sociale il cui termine di scadenza del periodo di sperimentazione è stato posticipato sino al 31 dicembre 2025.

L'accesso a tale beneficio è previsto al compimento dell'età anagrafica di 63 anni e 5 mesi per coloro che maturano:

→ 30 anni di contribuzione e si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Assistenza ex articolo 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o di un parente di primo grado convivente oppure assistenza a un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con disabilità abbiano compiuto almeno 70 anni o siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (caregiver)
- Ridotta capacità lavorativa pari o superiore al 74 % certificata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile.

→ 36 anni di contribuzione

- Svolgono attività gravose (Scuola dell'Infanzia e Primaria) per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Si precisa, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Inps dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Per le nuove eventuali istanze di cessazione dal servizio sopra elencate che verranno presentate per il tramite del sistema Polis sul portale SIDI entro il 28 febbraio 2025, le SS.LL dovranno procedere con le medesime modalità operative previste dalla precedente circolare ministeriale n. 150796 del 25/09/2024, ovvero provvedendo ad aggiornare e a integrare le posizioni assicurative del personale scolastico direttamente sulla piattaforma Nuova Passweb, comprese le posizioni, cosiddette, ante - subentro per le quali lo Scrivente Ufficio procederà alla redazione di eventuali decreti di computo -riscatto -ricongiunzione al fine di poter permettere alle competenti sedi INPS di eseguire l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

C) ABROGAZIONE DEL LIMITE ORDINAMENTALE A 65 ANNI PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO.

Ulteriore e significativa novità introdotta dalla Legge di bilancio è prevista dai commi nn. 162, 163 e 164 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2025 con i quali viene abolito il limite ordinamentale per la permanenza in servizio previsto dalla previgente normativa al compimento dell'età anagrafica di 65 anni e dell'anzianità contributiva pari a 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da maturare per il personale scolastico entro il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento.

Pag. 3 di 5

PEC: usppz@postacert.istruzione.it / PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it

✉ Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza ☎ Telefono: 0971/306311

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W



Per effetto di tali disposizioni a decorrere dal 01 gennaio 2025 il limite massimo ordinamentale di età per la permanenza in servizio è stato elevato, facendolo coincidere con il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, pari attualmente a **67 anni**.

Viene, di conseguenza, abrogata la norma che consentiva alle pubbliche amministrazioni di procedere al collocamento a riposo d'ufficio del personale scolastico che raggiungeva i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata cosiddetta d'ufficio, ovvero 65 anni di età anagrafica e 41anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini entro il 31 agosto di ogni anno scolastico.

A tal riguardo, la suddetta circolare ministeriale precisa che sono da ritenersi annullati tutti i provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio già emessi dai Dirigenti Scolastici per il personale scolastico che al 31/08/2025 avrebbe raggiunto una età anagrafica di 65 anni e una anzianità contributiva pari a 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Per tali posizioni, sarà cura dei Dirigenti Scolastici trasmettere una comunicazione per rendere noto al personale scolastico interessato che, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria del 2025, il decreto di collocamento a riposo d'ufficio ricevuto in precedenza, con decorrenza 01-09-2025, non avrà più efficacia.

Si precisa, invece, che restano confermati i decreti di collocamento a riposo d'ufficio per il personale che matura i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero 67 anni e almeno 20 anni di contribuzione al 31/08/2025.

D) NUOVE ISTANZE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO AL DI FUORI DELLA PIATTAFORMA POLIS

Il personale scolastico che, in base alla nuova Legge di Bilancio, non rientra più nel limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, e che non ha presentato domanda di cessazione dal servizio entro termine del 21 ottobre 2024 stabilito dalla precedente circolare ministeriale n. 150796 del 25 settembre 2024, **ha la facoltà di presentare nuova istanza di cessazione dal servizio al di fuori della piattaforma POLIS, a mezzo PEC avente ad oggetto “Istanza di collocamento a riposo per Pensione Anticipata 2025” da trasmettere per il tramite della scuola di titolarità allo scrivente Ufficio entro il medesimo termine sopra indicato del 28 febbraio 2025.**

Nella suddetta istanza il personale scolastico interessato provvederà a indicare:

- i dati anagrafici e di recapito;
- il proprio grado di istruzione o la tipologia di personale ATA di appartenenza;
- la volontà di essere collocato in pensione anticipata (art.15 D.L.4/2019: con requisito contributivo per le donne pari a 41 anni e 10 mesi di contribuzione e per gli uomini pari a 42 anni e 10 mesi di contribuzione entro il 31/12/2025) dal 01 settembre 2025;
- la volontà di interrompere o non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del predetto requisito da parte della competente sede INPS.



Si precisa che, per tali istanze, in caso di verifica del diritto a pensione positiva, la liquidazione del T.F.S. sarà quella prevista per il pensionamento anticipato e, pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 79/199, sarà differita di 24 mesi.

E) ISTANZA DI REVOCA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO GIA' PRESENTATA ENTRO IL 21 OTTOBRE 2024.

Il personale scolastico che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio su Istanze Polis entro il 21 ottobre 2024, qualora, in base alla nuova normativa, consideri la cessazione dal servizio una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa, ha la facoltà di revocare la precedente istanza con le medesime modalità e tempistiche indicate al punto D).

F) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I 67 ANNI.

La Nuova Legge di Bilancio 2025 al comma 165 autorizza le P.A. a trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il personale dipendente **successivamente al compimento dei 67 anni e non oltre 70esimo anno di età.**

Sull'argomento è intervenuta la circolare della funzione pubblica precisando che la disposizione prevista dalla nuova finanziaria 2025

“non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso, attribuendo invece esclusivamente alla parte datoriale il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio per:

- attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti
- per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

A tal riguardo la circolare ministeriale non specifica le eventuali modalità e tempistiche di esercizio di tale istituto.

Pertanto, sul tema specifico del nuovo trattenimento in servizio, si rimanda a ulteriori indicazioni operative ministeriali che seguiranno successivamente alle interlocuzioni che l'Amministrazione Centrale ha intrapreso con l'Inps.

Nel raccomandare il corretto svolgimento delle suddette operazioni e il rispetto dei termini indicati dalla normativa, si ringrazia per la consueta collaborazione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

LA DIRIGENTE titolare USR BASILICATA
- Claudia **DATENA**-
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse